

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo
Servizio LL.PP. ed a Rete

Determina del responsabile del servizio

N. 112 del 06.12.'12

OGGETTO: <i>Fornitura di energia elettrica per edifici comunali.</i>

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di dicembre, in Marineo presso la sede Municipale, il sottoscritto, **arch. Pier Giuseppe Sciortino**, nella qualità di responsabile dell'area sopraindicata del Comune suddetto, ha adottato il presente provvedimento.

Servizio finanziario

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.10 33 del vigente regolamento di contabilità.

Marineo li 10-12-2012

Il Responsabile del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione, come peraltro espressamente richiesto con nota prot. n. 15740 del 30.10.2012, aderire ad interventi volti all'utilizzo di energia elettrica a zero emissioni, nell'ottica del rispetto dell'ambiente ed anche dell'ottimizzazione della gestione dei consumi propri del Comune, ricorrendo in particolare ad interventi nei pubblici edifici volti all'uso razionale dell'energia ed al miglioramento dell'efficienza energetica dell'uso delle fonti convenzionali (allegato "A");

Vista la proposta formalizzata dalla società Enerventi S.p.A., assunta al protocollo di questo Comune in data 26.10.2012 al n. 15620 con la quale viene presentata una iniziativa commerciale con la finalità di privilegiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le coperture degli immobili comunali non necessari ad altri fini con fornitura a favore gli stessi uffici comunali (allegato "B");

Dato atto che l'iniziativa in questione è finalizzata proprio al raggiungimento degli obiettivi voluti dall'Amministrazione: ossia l'abbattimento dei costi energetici privilegiando la produzione di energia elettrica a zero emissioni;

Visto l'allegato verbale negativo di manifestazione di interesse all'affidamento della fornitura di energia elettrica anche attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, redatto in data 16.11.2012, pubblicato rep. N. 1290 dal 16.11.2012 al 22.11.2012;

Preso atto che la proposta commerciale della Enerventi S.p.A. oltre a rispondere alle esigenze volute dall'Amministrazione in tema di ricorso a fonti alternative, consente di realizzare impianti fotovoltaici con i seguenti ulteriori e specifici vantaggi per l'ente:

- significativo risparmio sulla spesa energetica relativa all'immobile interessato dall'impianto;
- manutenzione degli impianti a carico della società;
- nessun onere a carico dell'Ente;

Viste le condizioni offerte dalla Società consistenti in uno sconto base, riconosciuto in fattura ed applicato sulla componente definita in bolletta pari ad una specifica percentuale per ogni sito interessato all'intervento di cui all'allegato prospetto (Allegato C);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D. N. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la proposta della Società Enerventi è valutata come più conveniente rispetto alla convenzione CONSIP;

Viste le condizioni generali di contratto (Allegato D);

Preso atto che il Sindaco con nota prot. N. 14926 del 16.10.2012 ha invitato la Società Esco Alaimo C.ni s.r.l., giusta convenzione già sottoscritta con questo Ente, a produrre quanto necessario per l'attivazione delle procedure per potere accedere al bando del Conto Energia, e che la Esco si è dichiarata non interessata all'iniziativa;

VISTO l'O.EE.LL.;


VISTA la determina sindacale n. 02 del 23.01.'12;

VISTA la determina sindacale n. 12 del 25.06.'12 con la quale al sottoscritto è stata assegnata ad interim con decorrenza 26.06.'12 sino a nuova disposizione la posizione organizzativa dell'Area "ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE COMUNITARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO PROGETTAZIONE";

DETERMINA

Aderire alla proposta commerciale formalizzata dalla società Enerventi S.p.A., assunta al protocollo di questo Comune in data 26.10.2012 al n. 15620, per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti alternative ed a favore degli edifici comunali di cui all'allegato "C".

**Il Responsabile ad interim
dell'Area attività produttive politiche comunitarie
e di sviluppo economico progettazione
(Arch. Pier Giuseppe Sciortino)**



=====

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

=====

Il Segretario del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi senza opposizione o reclami.

Marineo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato A

COMUNE DI MARINEO

Provincia di Palermo

Cod. Fisc: 86000870823
Part. IVA: 02957130822

Tel. 091.8725193
Fax. 091.8727445

P. 157 uD
30 OTT. 2012

➔ Al Responsabile LL. PP. e servizi a Rete
Arch. Pier Giuseppe Sciortino

SEDE

Al R.U.P. - Ing. Giovambattista Tripoli

SEDE

e p. c. Al Segretario

SEDE

Al Nucleo di Valutazione

c/o Unione dei Comuni "Dall'Eleuterio a
Rocca Busambra"

SEDE

OGGETTO: Installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici pubblici – Quarto conto energia.

Con riferimento al bando del quarto conto energia si dispone ai dipendenti in indirizzo di provvedere ad istruire con solerzia la procedura in indirizzo stante l'imminente scadenza.

Considerato che si tratta dell'ultimo conto energia si rammenta che il mancato perfezionamento della procedura per tempo potrebbe comportare la perdita di un'opportunità di risparmio economico non indifferente per l'ente.

Si invitano pertanto le SS. LL. all'assunzione delle responsabilità, ciascuno per le proprie competenze, ed a relazionare sulla questione.

Marineo, li 30.10.2012



IL SINDACO

Francesco Ribaudò
Francesco Ribaudò

ENER20
FA NASCERE LA TUA ENERGIA

7) 39897A Rif. immobile: Elementare S.Ciro fornitura POD
IT001E92389245

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 9,56kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 10 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (9,56/10) = 52,58 \%$. E' pertanto confermato lo sconto del 55%

8) 39804A Rif. immobile CCCS

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 5,88 kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 6 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (5,88/6) = 53,90 \%$. In via del tutto eccezionale siamo lieti di riconoscere uno sconto pari al 55%

Con la speranza di averLe fornito ogni informazione necessaria, confermiamo sin d'ora a Sua completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento, al nostro numero verde 800.422.601

Porgiamo con l'occasione i più distinti saluti.

ENERVENTI S.p.A.

[Firma]
Giulio Lancelotti
Amministratore Delegato

ENERVENTI S.p.A.

Via S. Maria Maddalena, 1

20153 Milano

Telefono 02.8724350

Fax 02.471181

Codice fiscale e P.IVA 07020000968

www.ener20.com info@ener20.com

Allegato B

COMUNE DI MARINBO

15620

Data di invio: 28-07-2012

Data risposta: _____

Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Spett.le
Comune di _____

All'Ill.mo Signor Sindaco

Milano _____

Oggetto: accordo per la fornitura di energia elettrica per Edifici Comunali con comodato d'uso di impianti fotovoltaici all'uopo predisposti nel territorio comunale di _____.

Illustrissimo Signor Sindaco,

in considerazione dell'iniziativa industriale in corso di sviluppo da parte di ENERVENTI S.p.A. sull'intero territorio nazionale, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica mediante l'ausilio di numerosi impianti fotovoltaici da installarsi su superfici non utilizzate per altri scopi, ci pregiamo di proporre al Suo Comune, primo tra tutti i comuni e pubbliche amministrazioni che già hanno manifestato il loro interesse per l'innovativa e importante iniziativa, un accordo con la finalità di privilegiare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con un forte sconto sulla bolletta:

- ENERVENTI S.p.A. propone al Comune l'installazione di impianti fotovoltaici in comodato di uso gratuito che verranno installati a cura e spese di ENERVENTI S.p.A. sulla copertura di immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune potendo così offrire una fornitura di energia elettrica a condizioni economiche particolarmente vantaggiose (come da allegato);
- Tali impianti saranno gestiti da ENERVENTI S.p.A. per l'intera durata del conto energia;
- Il Comune non dovrà corrispondere a ENERVENTI S.p.A. alcun importo economico per l'installazione e gestione degli impianti fotovoltaici;
- La proposta commerciale per i Clienti, che sarà allegata al presente accordo, sarà attivata da ENERVENTI S.p.A. alle condizioni di cui sopra, una volta ottenute le autorizzazioni comunali alla costruzione ed esercizio dei singoli impianti fotovoltaici.
- il passaggio dall'attuale fornitore di energia elettrica a ENERVENTI S.p.A. sarà semplice e senza spese per il Comune: ENERVENTI S.p.A. svolgerà l'intera procedura richiesta per il cambio del fornitore, senza oneri aggiuntivi.

Il comune si rende inoltre disponibile a sottoporre ad analisi tecnica di ENERVENTI S.p.A. gli edifici di sua pertinenza, per i quali, qualora idonei, ENERVENTI S.p.A. si impegnerà a realizzare impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia fotovoltaica. Questi consentiranno al comune di beneficiare della fornitura di energia elettrica presso i medesimi edifici, se ritenuti idonei e se di adeguata potenza, con una riduzione pari al 60% della componente energia stabilità dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il mercato di tutela. A ulteriore tutela e garanzia per il Comune, ENERVENTI S.p.A. si impegna formalmente attraverso la sottoscrizione della presente, a garantire che i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica che la stessa applicherà al Comune, saranno inferiori ai corrispettivi stabiliti per le convenzioni CONSIP per l'intera durata della fornitura.

Il Comune di _____ e ENERVENTI S.p.A. concorderanno di volta in volta eventuali azioni da porre congiuntamente in essere ai fini della buona riuscita del progetto.

Il presente accordo ha durata ventennale.

Nella speranza di aver fatto cosa gradita proponendo tale accordo, Le richiediamo di voler cortesemente sottoscrivere la presente in segno di accettazione.

Cordiali saluti.

ENERVENTI S.p.A.

Il Presidente

PER ACCETTAZIONE

Comune di

(il Sindaco)

Allegato C

Spett.le Comune di
MARINEO
C.so dei Mille 127
98035 Marineo (PA)

Milano, li 06 dicembre 2012

Oggetto: Conferma delle Condizioni Economiche a Voi riservate.

Spett.le Comune di Marineo

con la presente ci è gradita l'occasione, dando seguito alle intese telefoniche intercorse, per confermarLe quanto segue:

- L'Offerta Economica Enerventi S.p.A. prevede, a fronte dell'installazione di un impianto fotovoltaico, progettato ed installato senza alcun onere per il Cliente, e a quest'ultimo concesso con la formula del comodato d'uso gratuito, la fornitura di Energia Elettrica a condizioni fortemente vantaggiose.
- In particolare, Enerventi S.p.A. garantisce uno sconto base, riconosciuto in fattura e applicato sulla componente definita PE/A dalle Del.156/07 e Del.348/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, pari al 55% in caso di installazione di impianti di potenza inferiore ai 20 kWp, oppure del 45% in caso di installazione di impianti di potenza superiore ai 20 kWp. Dal secondo anno tale sconto potrà avere un incremento del 5% sulla base del rapporto fra energia prodotta e consumata l'anno precedente.
- Il predetto sconto base viene moltiplicato per il rapporto tra la potenza dell'impianto installato e la potenza contrattuale del contatore di prelievo.
- La tariffa applicata in fattura da Enerventi S.p.A., che ha voluto operare una scelta di piena trasparenza e verificabilità, è pari a quella stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il Mercato Tutelato.
- Stanti le doverose premesse, come richiesto si dà evidenza di seguito delle specifiche condizioni riconosciute per ciascuno dei Contratti stipulati, coerentemente con gli esiti di fattibilità che sono stati verificati dai nostri Partner Tecnici incaricati:

ENNERVENTI S.p.A.

Strada Industriale 1

20154 Milano

Telefono: 02/70991000

Fax: 02/70991111

Codice Cliente a 16 A 0123456789012345

www.ener20.com info@ener20.com



ENER20

FAI NASCERE LA TUA ENERGIA

1) 39822A Rif. immobile: Materna Calderone

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 5,88 kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 6 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (5,88/6) = 53,9$ E' pertanto confermato lo sconto del 55%

**2) 39825A Rif. immobile: Elementare S.Ciro fornitura POD
11001E02388439**

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 9,56kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 15 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (9,56/15) = 35\%$. In via del tutto eccezionale siamo lieti di riconoscere uno sconto pari al 55%

3) 39888A Rif. immobile: Nido Comunale

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 13,40kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 15 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (13,40/15) = 49\%$. In via del tutto eccezionale siamo lieti di riconoscere uno sconto pari al 55%

4) 39889A Rif. immobile: Municipio

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 4,41kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 33 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (4,41/33) = 7\%$. In via del tutto eccezionale siamo lieti di riconoscere uno sconto pari al 15%

5) 39894A Rif. immobile: Autoparco

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 9,56kW, e con una potenza disponibile del contatore di prelievo pari a 10 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (9,56/10) = 52\%$. E' pertanto confermato lo sconto del 55%

6) 39895A Rif. immobile: Scuola elementare

Verificata la possibilità di installare un impianto fotovoltaico di 13,40kW, e con una potenza disponibile dal contatore di prelievo pari a 22 kW, lo sconto viene così calcolato: $55 * (13,40/22) = 33\%$. In via del tutto eccezionale siamo lieti di riconoscere uno sconto pari al 55%

ENERVENTI S.p.A.

Piazza S. Francesco 1

20134 Milano

Tel. 02 2303332

Fax 02 4791131

Codice Fiscale P. IVA 07600000968

www.ener20.com info@ener20.com

allegato D

PREMESSA
Il presente contratto per la somministrazione di energia elettrica per uso residenziale è collegato ed accessorio al contratto di concessione in comodato di impianto fotovoltaico (di seguito, "Contratto di Comodato") che viene contestualmente stipulato.
Le presenti condizioni generali di contratto costituiscono altresì l'allegato B del Contratto di Comodato.

1. DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole del presente contratto di fornitura dell'energia elettrica (di seguito, "Contratto"), ai fini dello stesso si rinvia alle definizioni contenute nelle Condizioni generali del Contratto di Comodato.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Ai verificarsi delle condizioni indicate al successivo Articolo 4.1, ENERENTI S.p.A. metterà a disposizione del Cliente l'energia elettrica secondo quanto previsto dalla proposta commerciale recante le condizioni particolari di somministrazione di energia elettrica (di seguito, "Proposta Commerciale") e somministrerà al Cliente, che si impegna ad acquistare e a prelevare esclusivamente da ENERENTI S.p.A., tutti i quantitativi di energia elettrica necessari al proprio fabbisogno, presso il punto di riconsegna indicato nella Proposta Commerciale (di seguito, "Punto di Riconsegna") in cui sono installate le relative apparecchiature di misura dell'energia elettrica (di seguito, "Contatore"). A tal fine, il Cliente conferisce sin d'ora mandato con rappresentanza esclusiva ed irrevocabile a ENERENTI S.p.A., che accetta, affinché quest'ultima possa esercitare in nome e per conto del Cliente il diritto di recedere dall'eventuale contratto di somministrazione di energia elettrica attualmente in vigore e stipulato con altro fornitore, nonché per l'eventuale revoca o posticipazione degli effetti di tale recesso.

3. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

3.1 Il Cliente dichiara e garantisce a ENERENTI S.p.A. che:
(a) Il Punto di Riconsegna risulta già adeguatamente collegato in sicurezza alla rete di distribuzione locale;
(b) gli impianti collegati alla rete di distribuzione locale sono adeguati all'uso cui saranno destinati ai fini della somministrazione di energia elettrica ed il loro abilitato unificatore non causa danni a persone e/o cose;
(c) ha piena disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;
(d) non ha obbligazioni insolute relative ai contratti stipulati con il precedente fornitore di energia elettrica, con le imprese che gestiscono le reti di distribuzione locale dell'energia elettrica (di seguito, "Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica" oppure "Impresa Distributrice") o con Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito, "Terna"), alla quale competono la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica sulle reti ad alta e altissima tensione su tutto il territorio italiano;
(e) ha debitamente informato ENERENTI S.p.A. in merito all'eventuale esistenza di contratti di somministrazione di energia elettrica in essere con altro fornitore in relazione al Punto di Riconsegna.

3.2 Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente, inoltre, si impegna:

(a) a prendere i necessari accordi direttamente con l'Impresa Distributrice, qualora in corso di esecuzione del Contratto si rendesse necessario provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed a sostenere i relativi costi;
(b) su richiesta di ENERENTI S.p.A., a fornire la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti.

4. DISPACCIAMENTO, TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ACCESSORI. CONFERIMENTO DI MANDATI

4.1 Il Cliente riconosce che, per poter dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto, risulta necessario il conferimento a ENERENTI S.p.A. dei mandati indicati ai successivi commi 4.2 e 4.3 e, in tale prospettiva, dichiara di essere stato debitamente informato da ENERENTI S.p.A. in merito ai contenuti degli stessi ed, in particolare, agli obblighi posti in capo al Cliente ai sensi dei predetti commi.

4.2 Tenuto conto di quanto chiarito al precedente comma 4.1, il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza a ENERENTI S.p.A. per la stipulazione del contratto con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per il trasporto dell'energia elettrica presso il Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Trasporto") e del contratto con Terna per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica relativamente al Punto di Riconsegna (di seguito, "Contratto di Dispacciamento").

4.3 Qualora, in sede di stipula del Contratto di Trasporto, fosse necessario comunicare l'avvenuto subentro del Cliente in un preesistente rapporto di somministrazione di energia elettrica presso un determinato Punto di Riconsegna, su richiesta di ENERENTI S.p.A. il Cliente conferirà gli eventuali oneri che dovessero essere addebitati dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica per l'espletamento delle relative pratiche di subentro. L'ammontare di tali oneri verrà comunicato da ENERENTI S.p.A. al Cliente non appena ENERENTI S.p.A. ne venga informata da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica.

4.4 Sempre alla luce di quanto delineato al precedente comma 4.1, il Cliente conferisce per tutta la durata del Contratto mandato con rappresentanza esclusiva e irrevocabile a ENERENTI S.p.A. affinché quest'ultima provveda alla stipulazione del contratto di concessione, inerente alle condizioni di concessione alla rete dei propri impianti predisposto dall'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica (di seguito, "Contratto di Concessione") in nome e per conto del Cliente, nonché mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche e attività connesse all'esecuzione del Contratto di Concessione, fermo restando che il Cliente risulterà titolare del rapporto giuridico con l'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica derivante dal Contratto di Concessione.

4.5 Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4.4, il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto all'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente stesso sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne ENERENTI S.p.A. da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica e dei terzi.

4.6 Il Cliente, inoltre, si impegna:
(a) a conservare e mantenere integro il Contatore e gli impianti di consegna dell'energia elettrica per tutta la durata del Contratto;
(b) a porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.

4.7 Il Cliente si impegna a sostenere tutti gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione dei contratti di cui ai precedenti commi 4.2 e 4.4.

4.8 Il Cliente potrà contattare ENERENTI S.p.A., nelle modalità ed ai recapiti indicati all'Articolo 16.4, in merito allo stato, all'andamento ed agli effetti dei contratti di cui agli Articoli 4.2 e 4.4. In tale prospettiva, ENERENTI S.p.A. si impegna a fornire le informazioni richieste nei limiti in cui ne abbia accesso direttamente e ad inoltrare gli eventuali reclami del Cliente al soggetto competente.

4.9 Il Cliente conferisce, inoltre, per tutta la durata del Contratto mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a ENERENTI S.p.A. per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o di altre forme di approvvigionamento ("gestore della rete di trasmissione nazionale") relative al Punto di Riconsegna, nonché dei diritti relativi all'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ("Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" in G.U. n. 75 del 31/03/1999).

4.10 I mandati di cui ai precedenti commi, conferiti dal Cliente con la sottoscrizione del modulo allegato al presente Contratto, vengono assunti da ENERENTI S.p.A. con esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione all'eventuale mancato conseguimento di quanto oggetto dei mandati stessi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1229 l. Clausole di esonero da responsabilità del codice civile. Essi attribuiscono ad ENERENTI S.p.A. la facoltà di cui all'articolo 1717 l. Sostituto del mandatario J del codice civile di sostituire a sé un terzo, avente i medesimi o più limiti poteri, nell'esecuzione degli stessi.

4.11 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a mantenere ENERENTI S.p.A. per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare alla stessa ENERENTI S.p.A., nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e che dipendono da fatti o comportamenti del Cliente.

5. EFFICACIA, DURATA E DIRITTO DI RECESSO

5.1 L'efficacia del Contratto, e, de iure, l'attuazione della somministrazione di energia elettrica, è subordinata al realizzarsi, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla stipula del medesimo Contratto, di tutte le seguenti condizioni:

(a) all'interventa efficace del Contratto di Trasporto, del Contratto di Dispacciamento e del Contratto di Concessione;
(b) all'ottenimento da parte del Cliente delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta, ove necessari;
(c) qualora il Cliente sia parte di un contratto di somministrazione con altro fornitore di energia elettrica in materia di Punto di Riconsegna, alla consegna, alla consegna da parte dell'Impresa Distributrice dell'Energia Elettrica che - da ottenersi relativamente sia al momento della richiesta di passaggio dal precedente fornitore a ENERENTI S.p.A. (c.d. switching) che all'atto di effettuazione del medesimo switching - la somministrazione di energia elettrica in essere con tale altro fornitore non sia stata sospesa per morosità del Cliente.
In ogni caso, l'efficacia del Contratto è subordinata all'efficacia del Contratto di Comodato come nel medesimo previsto.

Nell'ipotesi in cui tutte le predette condizioni non si avverino, il Contratto verrà considerato inefficace.

5.2 Il Contratto avrà durata indeterminata, e comunque non eccedente la durata del Contratto di Comodato. Il Cliente potrà peraltro recedere dal Contratto con un preavviso pari ad 1 (uno) mese, o con preavviso pari al diverso termine massimo previsto dalla normativa di volta in volta applicabile, da comunicarsi mediante raccomandata A/R da trasmettere ad ENERENTI S.p.A. "ENERENTI S.p.A. potrà recedere dal Contratto con un preavviso pari a 6 (sei) mesi, o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, comunicato mediante raccomandata A/R. I termini di preavviso di cui al comma decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5.3 Nel caso in cui il Cliente attivi un nuovo contratto di somministrazione con altro fornitore in violazione del termine di efficacia del recesso sopra citato, ENERENTI S.p.A. avrà diritto di ottenere dal Cliente il pagamento, a titolo di penale, di un importo pari ad Euro 20 (venti). Tale penale verrà addebitata nell'ultima fattura utile emessa da ENERENTI S.p.A.

5.4 Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di ENERENTI S.p.A. o a distanza, il Cliente potrà altresì recedere dal Contratto, danone comunicazione a ENERENTI S.p.A., mediante raccomandata A/R o via fax, senza sostenere alcun onere aggiuntivo, il tutto entro 10 (dieci) giorni dalla sua conclusione, vale a dire dal giorno in cui il Cliente abbia accettato la proposta di ENERENTI S.p.A.

5.5 L'esercizio del diritto di recesso, da parte del Cliente o di ENERENTI S.p.A., impegnerà entrambe le parti a compiere quanto di rispettiva competenza per determinare l'esecuzione dei contratti di cui al precedente Articolo 4, nel rispetto della disciplina vigente, con obbligo a carico del Cliente di rimborsare al più presto ENERENTI S.p.A. le somme da quest'ultima anticipate alle relative controparti nell'interesse del Cliente stesso.

5.6 In tutti i casi di recesso o di cessazione dell'efficacia del Contratto che non comportino anche la cessazione dell'efficacia del Contratto di Comodato, ENERENTI S.p.A. avrà la facoltà di alienare interamente l'energia prodotta dall'impianto nel libero mercato.

6. PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA

6.1 Per la somministrazione dell'energia elettrica oggetto del Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere a ENERENTI S.p.A. un prezzo (di seguito, "Prezzo dell'Energia Elettrica") calcolato secondo quanto indicato nell'"Allegato Economico" al Contratto.

6.2 Il Prezzo dell'Energia Elettrica è fissato al netto dell'IVA e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa, tributo o altro onere applicabile al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica. Resta inteso che tali oneri rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, e ciò anche nell'ipotesi in cui gli stessi vengano in prima istanza versati da ENERENTI S.p.A..

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 ENERENTI S.p.A., salvo diverso accordo con il Cliente, fatturerà bimestralmente i corrispettivi dovuti dal Cliente stesso ai sensi del Contratto, in base (i) alla misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dall'Impresa Distributrice, (ii) all'andamento del Cliente ovvero (iii) in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione da parte dell'Impresa Distributrice o dell'autolettura del Cliente, in base ai consumi stimati e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio da eseguire nell'ambito della prima fatturazione utile. La profondità della fatturazione potrà essere in ogni tempo modificata da ENERENTI S.p.A., previa specifica comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura e con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo.

7.2 Per il Prezzo dell'Energia Elettrica articolato per fascia oraria, ove non fosse disponibile il dato di consumo relativo ad ogni specifica fascia oraria, si procederà ad una ripartizione dei dati di consumo disponibili tra le fasce orarie comprese nel periodo di tempo a cui si riferisce il dato di consumo stesso.

7.3 Nelle fatture emesse sulla base dei criteri indicati nel precedente comma 7.1, saranno in ogni caso specificati (i) il periodo di riferimento della fattura, (ii) i termini di scadenza del pagamento e le modalità - tra loro alternative - di effettuazione dello stesso, (iii) le modalità utilizzate per la determinazione dei consumi e (iv) la data della lettura effettuata o dell'autolettura.

7.4 Il Cliente si impegna a corrispondere l'importo indicato in fattura entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, e ciò mediante addebito diretto su conto corrente ovvero, ove ciò non risultasse possibile, mediante i mezzi di pagamento alternativi comunicati in fattura.

7.5 Qualora nell'offerta economica sub Allegato Economico, fossero previsti condizioni e termini di fatturazione e pagamento differenti da quelli sopra indicati, prevarranno le condizioni previste nella Proposta Commerciale.

7.6 In caso di ritardo pagamento, il Cliente sarà tenuto, previa messa in mora da parte di ENERENTI S.p.A., alla corrispondenza in favore di quest'ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali e delle eventuali ulteriori spese, incluse quelle per il sollecito di pagamento e per il recupero del credito, e ciò a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'intero pagamento. Inoltre, sino a quando non avrà sanato la morosità, il Cliente non avrà diritto di fruire di sconti, tariffe promozionali o altre condizioni economiche di vantaggio in relazione alla Fornitura.

7.7 Successivamente alla cessazione della somministrazione per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla fattura finale da parte dell'Impresa Distributrice.

7.8 In nessun caso è ammessa la compensazione del debito relativo al pagamento di una o più fatture con eventuali crediti che il Cliente dovesse vantare nei confronti di ENERENTI S.p.A., anche relativi ad altri contratti.

8. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DELL'ENERGIA ELETTRICA

8.1 Le caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme di volta in volta vigenti in materia. In ogni caso ENERENTI S.p.A., in qualità di gestista e, pertanto, estranea alle attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione dell'energia, non potrà rispondere per l'eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice. ENERENTI S.p.A. si impegna comunque a comunicare al Cliente le variazioni delle caratteristiche dell'energia elettrica somministrata al Cliente medesimo in forza del Contratto, e ciò non appena ne venga a conoscenza, impegnandosi a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile nel caso di danni derivanti a persone e/o a cose dalla non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dall'Impresa Distributrice.

8.2 Resta inteso che non sono consentiti prelievi di energia elettrica eccedenti la potenza fissata di comune intesa fra Cliente ed ENERENTI S.p.A., a meno di specifico accordo intervenuto tra il medesimo Cliente ed ENERENTI S.p.A. In tale ultima ipotesi si conviene che ENERENTI S.p.A. e il Cliente concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno richiesto, tenuto conto, in ogni caso, delle caratteristiche tecniche degli impianti del Cliente e di quelli dell'Impresa Distributrice.

8.3 Il Cliente non potrà utilizzare l'energia elettrica somministrata ai sensi del Contratto in luoghi diversi da quelli in cui si trova il Punto di Riconsegna, né potrà cedere la stessa - in qualsiasi sede, sotto qualsiasi forma ed anche gradualmente - in favore di terzi. Il Cliente è tenuto, inoltre, ad utilizzare l'energia elettrica per gli usi previsti dal Contratto e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. ENERENTI S.p.A., pertanto, non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza, da parte del Cliente o dei propri aventi causa, delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

9. APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI

9.1 Ai fini del Contratto si considerano impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso.

9.2 Gli impianti del Cliente devono garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfun-

zioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine ENERVENTI S.p.A. può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente destinati a verificare il rispetto delle predette condizioni.

9.3 Resta espressamente inteso che ENERVENTI S.p.A. non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Ciò nonostante, ENERVENTI S.p.A. si impegna a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a propria disposizione affinché quest'ultimo possa tutelare i relativi diritti nei confronti dei soggetti responsabili di tali guasti o disservizi.

9.4 Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a ENERVENTI S.p.A. eventuali variazioni che intenda apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo l'insindacabile giudizio di ENERVENTI S.p.A., una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'articolo 10.2.

9.5 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'impresa Distributrice situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a ENERVENTI S.p.A. qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Detti impianti e apparecchi nonché il Contatore, anche ove di proprietà del Cliente, non potranno essere modificati, rimossi o spostati dal Cliente se non per disposizione di ENERVENTI S.p.A. o dell'Impresa Distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Resta inteso, in ogni caso, che ove le predette modifiche, rimozioni o spostamenti vengano disposte su indicazione di ENERVENTI S.p.A., tali interventi saranno realizzati tenendo conto della necessità del Cliente di adempiere alle proprie obbligazioni di custodia e conservazione dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'Impresa Distributrice nonché della facoltà di operare l'autolettura dei propri consumi.

9.6 Al momento della sottoscrizione del Contratto, il Cliente consente a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature dell'Impresa Distributrice che dovessero risultare ubicati all'interno dei luoghi nella disponibilità del Cliente. Il tutto, di norma, previo congruo preavviso da parte di chi intende eseguire l'accesso, ferma restando la possibilità, in capo a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice o ai soggetti dalle stesse incaricati di agire senza preavviso, nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica fraudolenti.

9.7 Il Cliente può richiedere a ENERVENTI S.p.A., all'Impresa Distributrice e ai soggetti dalle stesse incaricati la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria delibera n. 200/99 ("Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" in G.U. n. 306, SO n. 235 del 31.12.1999), come modificata dalla delibera 148/06 ("Modifiche ed integrazioni urgenti alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99 in materia di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica"). ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare preventivamente al Cliente l'ammontare di tali spese. Qualora invece dalle verifiche effettuate su richiesta del Cliente ovvero disposte da ENERVENTI S.p.A. o dall'Impresa Distributrice risultino un malfunzionamento del Contatore, ENERVENTI S.p.A. disporrà il rimborso degli eventuali pagamenti in eccesso o in difetto effettuati dal Cliente, ove determinabili. In caso di indeterminabilità dei pagamenti in eccesso o in difetto corrisposti dal Cliente, i consumi di energia elettrica effettuati dal medesimo Cliente durante il periodo di malfunzionamento del Contatore verranno determinati sulla base dei consumi storici del Cliente, nel rispetto di quanto prescritto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sopra indicate.

9.8 ENERVENTI S.p.A. non sarà responsabile per guasti ovvero malfunzionamenti del Contatore e degli altri impianti e apparecchi dell'Impresa Distributrice ovvero del Cliente. Il Cliente si farà carico di qualsiasi spesa eventualmente addebitata dall'Impresa Distributrice per gli interventi, anche finalizzati alla riparatura dei complessi di misura, richiesti dal Cliente o che comunque dovessero risultare necessari o opportuni.

10. MODIFICHE DEL CONTRATTO

10.1 Resta inteso che le clausole contenute nel Contratto risulteranno di diritto integrate dalle clausole negoziate e dalle regolamentazioni tecniche che dovessero essere di tempo in tempo emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che dovessero risultare immediatamente applicabili.

10.2 Ove sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero un mutamento dei termini e delle condizioni di approvigionamento da parte di ENERVENTI S.p.A. parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che comportino variazioni sostanziali dell'equilibrio economico in base al quale il Contratto è stato concluso, ENERVENTI S.p.A. potrà proporre al Cliente di apportare modifiche al Contratto. In tali ipotesi ENERVENTI S.p.A. si impegna a comunicare al Cliente (i) il testo della modifica delle disposizioni contrattuali proposte, illustrando (ii) i contenuti e gli effetti della variazione, (iii) la decorrenza della variazione, che non sarà comunque inferiore a 60 (sessanta) giorni o al diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile e (iv) i termini e le modalità per l'eventuale comunicazione da parte del Cliente di accettazione o mancata accettazione della modifica proposta. Il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la mancata accettazione) delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta, in difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, ovvero in caso di mancata accettazione delle modifiche del Contratto proposte da ENERVENTI S.p.A. quest'ultima avrà la facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni da comunicare al Cliente mediante l'invio di una lettera raccomandata A/R.

11. INTERRUZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

11.1 Ai fini del Contratto per "Forza Maggiore" si intende ogni evento o fatto non ascrivibile ad alcuna delle parti che, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, renda impossibile in tutto o in parte (a) somministrazione dell'energia elettrica da parte di ENERVENTI S.p.A. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche normative ovvero azioni o omissioni di pubbliche autorità, scioperi, guerre, disordini, atti di terrorismo, atti vandalici, calamità naturali, interruzioni in Italia o all'estero delle attività di trasporto, distribuzione o spacciamento dell'energia elettrica, anche per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché fatti ascrivibili a Terna S.p.A. o all'Impresa Distributrice.

11.2 Qualora la causa di Forza Maggiore comporti l'impossibilità, da parte di ENERVENTI S.p.A., di effettuare integralmente la somministrazione di elettricità oggetto del Contratto, quest'ultimo perderà efficacia in relazione alla somministrazione interessata da tale impossibilità e il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi, dalla data indicata nella comunicazione che ENERVENTI S.p.A. invierà al Cliente. Qualora l'impossibilità di effettuare la somministrazione di elettricità sia solo parziale o temporanea, ENERVENTI S.p.A. potrà cessare la somministrazione interessata da tale impossibilità inviando comunicazione scritta al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso ed il Contratto si intenderà conseguentemente modificato ovvero risolto, a seconda dei casi.

11.3 Le interruzioni temporanee, totali o parziali della somministrazione, occorse durante l'attività di trasporto, distribuzione o spacciamento dell'energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di risarcimento e/o indennizzo da parte di ENERVENTI S.p.A., né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente, non essendo ENERVENTI S.p.A., in qualità di grossista, responsabile delle predette attività. Pertanto, ENERVENTI S.p.A. non risponderà dei danni subiti dal Cliente in conseguenza, ad esempio, di disservizi di rete, cali di tensione, microinterruzioni, black-out, manutenzione o potenziamento degli elementi di rete. ENERVENTI S.p.A. si impegna comunque a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso subito a causa del predetto disservizio.

12. SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

12.1 Ferma restando quanto disposto all'articolo 7.4, qualora il Cliente non risulti in regola con il pagamento di una fattura una volta decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della scadenza della stessa, ENERVENTI S.p.A. solleciterà il pagamento della fattura insoluita a mezzo dell'invio di una lettera raccomandata A/R, che avrà l'efficacia di diffida ad adempiere e di messa in mora del Cliente. Trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento da parte del Cliente della raccomandata o dell'avviso postale, senza che ENERVENTI S.p.A. abbia ricevuto il pagamento, quest'ultima potrà esercitare i propri diritti di cui ai successivi commi 12.2 e 12.3.

12.2 Secondo quanto previsto dalle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 4/08 ("Regolazione del servizio di spacciamento e del servizio di trasmissione (trasmissione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008, SO n. 49) e ARG/elt 186/08 ("Modificazioni e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di spacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore" in G.U. n. 28, SO n. 19 del 04.02.2009), nei casi previsti dall'articolo 12.1, ENERVENTI S.p.A. potrà altresì richiedere, prima della sospensione della fornitura, (i) una riduzione della potenza dell'energia elettrica ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e (ii) qualora

la situazione di morosità del Cliente continui a persistere (trascorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione stessa, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere la sospensione della somministrazione dell'energia elettrica per uno o più Punti di Ricesegna del Cliente nonché disporre la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 ("Diffida ad adempiere") del codice civile. Resta peraltro inteso che, nel caso in cui le condizioni tecniche del Contatore o degli impianti del Cliente non consentano di ridurre la potenza dell'energia elettrica somministrata, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere direttamente la sospensione della somministrazione di energia elettrica per uno o più Punti di Ricesegna del Cliente e potrà agire ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1454 ("Diffida ad adempiere") del codice civile.

12.3 Una volta ricevuto sollecito di cui al precedente comma 12.1, il Cliente potrà comunicare a ENERVENTI S.p.A. l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, mediante invio di copia della ricevuta di pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito.

12.4 Qualora ENERVENTI S.p.A., in seguito alle attività di accertamento di cui agli Articoli 9.2 e 9.6, dovesse verificare la presenza di irregolarità degli impianti del Cliente, la somministrazione di energia elettrica potrà essere sospesa fino a quando il Cliente non abbia sanato tali irregolarità. In ogni caso, ENERVENTI S.p.A. provvederà a comunicare anticipatamente al Cliente la rilevazione delle menzionate irregolarità, con un preavviso di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista per la sospensione della somministrazione. Durante tale periodo il Cliente potrà contestare l'irregolarità rilevata e ENERVENTI S.p.A. si impegna sin d'ora a verificare la fondatezza di tali controdeduzioni prima di procedere alla sospensione della somministrazione. Rimane inteso che la sospensione potrà essere disposta con effetto immediato da ENERVENTI S.p.A. e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto da parte del Cliente.

12.5 Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, a seguito di semplice dichiarazione di ENERVENTI S.p.A. di volersi avvalere di tale diritto, qualora:

(a) il Cliente risulti inadempiente ad anche uno solo degli obblighi di cui agli Articoli 2.1, 3.1, 3.2, 4.3, 4.5, 4.6, 8.2, 8.3, 9.5; ovvero

(b) una delle dichiarazioni di cui all'articolo 3.1 risulti non rispondente al vero, anche se la non veridicità dovesse apparirsi successivamente alla data di stipulazione del Contratto.

12.6 Ove il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento siano risolti o diventino inefficaci, anche il Contratto perderà efficacia. Analogamente, nell'ipotesi in cui il Contratto cessi di avere efficacia, per qualsivoglia motivo, ENERVENTI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere di diritto ed automaticamente anche il Contratto di Trasporto e/o il Contratto di Dispacciamento.

12.7 In caso di sospensione della somministrazione, recesso da parte del Cliente, salvo il caso di recesso esercitato per cambio del fornitore, o risoluzione del Contratto, ENERVENTI S.p.A. potrà richiedere all'Impresa Distributrice la disinstallazione del Punto di Ricesegna e il cambio dell'installazione a suo favore del contatore di prelievo, richiedendo l'installazione di un nuovo contatore di prelievo per il Cliente, dedicato alla fornitura di energia che il Cliente attiverà con il distributore locale o con altro fornitore di propria scelta. Nel caso di installazione del contatore di prelievo a lavoro di ENERVENTI S.p.A., quest'ultima riconoscerà al Cliente, per l'intera durata del Contratto di Comodato, un canone annuo di € 30/kWh (da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISAT-FOI). Sarà cura del Cliente emettere la corrispettiva fattura e adempiere a tutti i conseguenti obblighi fiscali a suo carico.

12.8 In caso di sospensione e/o riattivazione della fornitura per morosità del Cliente, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere ad ENERVENTI S.p.A. gli oneri di riattivazione della somministrazione nei limiti di ammontare di volta in volta stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

13. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

13.1 ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente si impegnano a non utilizzare e a non rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell'esecuzione del Contratto ad alcuna persona fisica, giuridica o ad altro soggetto, ad eccezione delle comunicazioni effettuate (i) in adempimento alla normativa applicabile necessaria per l'esecuzione del Contratto; (ii) da ENERVENTI S.p.A. ad istituti di credito e loro consulenti nell'ambito di rapporti finalizzati all'accesso al credito o (iii) previo consenso scritto dell'altra parte.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 194/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" - di seguito, "Codice protezione dati personali" in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - SO n. 123):

(a) con la sottoscrizione del Contratto le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'articolo 13 ("Informativa") del Codice Protezione Dati Personali, che i dati personali raccolti in relazione al Contratto saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte del personale espressamente incaricato che vi avrà accesso o da parte di eventuali fornitori esterni di servizi, che verranno a tal fine nominati responsabili del trattamento, (ii) per le finalità di cui al Contratto e per l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali e legali nonché (iii) per fini promozionali e di marketing (ad es. per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi, per l'elaborazione di ricerche di mercato, per l'invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali, anche via e-mail, etc.), qualora il Cliente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento;

(b) il conferimento dei dati personali per le finalità è necessario per l'esecuzione contrattuale, non potendosi, in tutto o in parte, procedere con una corretta esecuzione in mancanza di tali dati personali;

(c) i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia per le medesime finalità di cui alla lettera (a) punto (i), mentre per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera (a) punto (ii) non saranno comunicati a terze parti; i dati personali non saranno, in ogni caso, oggetto di diffusione;

(d) le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente punto, esse hanno il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che le riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento. Le Parti hanno inoltre il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'articolo 7 ("Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti") del Codice Protezione Dati Personali nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 ("Esercizio dei diritti"; "Modalità di esercizio"; "Riscontro all'interessato") del medesimo provvedimento normativo.

15. ONERI FISCALI

15.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa, perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, e ciò ai sensi degli articoli 5 e 40 ("Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso"; "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto") del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro," in G.U. SO n. 99 del 30 aprile 1986).

15.2 In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

15.3 ENERVENTI S.p.A. effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna a ENERVENTI S.p.A. della relativa documentazione, se necessaria.

16. DISPOSIZIONI VARIE

16.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.

16.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra ENERVENTI S.p.A. ed il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da ENERVENTI S.p.A. e dal Cliente.

16.3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1407 ("Forma") e seguenti codice civile, il Cliente presta sin d'ora il consenso alla cessione, da parte di ENERVENTI S.p.A., del Contratto e/o dei mandati in esso conferiti, fermo restando che di tale cessione dovrà essere data tempestiva comunicazione al Cliente, anche con segnalazione in fattura. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla data di ricevimento di detta comunicazione.

16.4 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto dovranno essere inviate per iscritto, al Cliente e/o a ENERVENTI S.p.A. ai recapiti riportati nella Proposta Commerciale.

16.5 Nessuna contestazione o reclamo potrà comportare differimenti o autorizzazioni dei pagamenti dovuti a ENERVENTI S.p.A., se non previamente autorizzati da quest'ultima.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas richiamate dal Contratto sono disponibili e rinvenibili sul sito internet www.autorita.energia.it.

17.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.